

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2217

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 29 ottobre 1984

Estensione dell'applicazione della legge 21 febbraio 1963, n. 326, a talune categorie di ufficiali dell'aeronautica cessati dal servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legge di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate (12 novembre 1955, n. 1137), all'atto della sua entrata in vigore, introdusse tra i requisiti necessari richiesti ai fini dell'avanzamento dei capitani in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli e corpi dell'aeronautica militare, il possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

Al fine di salvaguardare, comunque, legittime aspettative fra il personale interessato, una norma transitoria stabilì che, fino al 31 dicembre 1957, il requisito del possesso del titolo di studio non era richiesto.

Successivamente, l'articolo unico della legge n. 326 del 21 febbraio 1963 ha previsto, in via definitiva, che il requisito in questione non fosse richiesto per tutti i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica — ruolo servizi, del

corpo del genio aeronautico — ruolo assistenti tecnici e del corpo di commissariato aeronautico — ruolo amministrazione già iscritti nei rispettivi ruoli all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1137 del 1955.

Tale legge, però, non prevedendo retroattività, esclude dal beneficio tutti coloro che erano stati colpiti dai limiti d'età nel periodo intercorrente fra la data del 1° gennaio 1958 e quello dell'entrata in vigore della legge medesima (15 aprile 1963).

Per colmare tale lacuna si reputa, pertanto, necessario presentare l'acclusa proposta di legge, che consta di un solo articolo. Con ciò si dà la possibilità di conseguire una promozione a soggetti certamente meritevoli che, solo per effetto del raggiungimento dei limiti di età in un determinato periodo calendariale, furono ingiustamente esclusi dalla relativa valutazione ai fini dell'avanzamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 326, si applicano anche ai capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, già iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, cessati dal servizio, perché raggiunti dai limiti di età, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1958 e il 15 aprile 1963.

I predetti ufficiali sono portati in aumento alle aliquote di valutazione predisposte per ciascun anno precedente a quello in cui sono cessati dal servizio.